



Una, tenuto conto delle richieste avanzate dalla organizzazione periferica, si sarebbe di avviso di modificare le prestazioni stabilite durante il periodo di carenza nella maniera seguente:

1°) in caso di morte dell'assicurato nel primo anno di assicurazione l'Istituto rimborserà la metà o la totalità dei premi pagati a seconda che il sinistro avvenga rispettivamente nel primo o nel secondo semestre dell'anno;

2°) in caso di morte dell'assicurato nel secondo anno di assicurazione l'Istituto pagherà un capitale pari alla metà o ai tre quarti di quello assicurato, a seconda che il sinistro avvenga rispettivamente nel 1° o nel 2° semestre dell'anno.

Propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di deliberare sulla modificata richiesta che dovrà essere poi autorizzata dal Ministero dell'Industria e del Commercio, al quale sarà sottoposta.

Il Consiglio approva.

b) Modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari.